



Città di Fossano

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024**

INDICE

1. LA NOTA INTEGRATIVA	4
2. IL PAREGGIO DI BILANCIO E LA MANOVRA FINANZIARIA E TRIBUTARIA	6
3. ANALISI DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA	7
3.1 PREVISIONI DI ENTRATA	7
TITOLO I - ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	8
TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI	24
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25
TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27
TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	27
TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI	27
TITOLO VII – ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	28
TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	28
3.2 PREVISIONI DI SPESA	29
TITOLO I – SPESE CORRENTI	29
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE	31
TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI	31
TITOLO V CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	32
TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	32
4. I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	33
5. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	36
6. ANALISI DELLE PREVISIONI DI CASSA	37
7. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	38
8. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	39
9. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	40
10. FONDO DI RISERVA	41
11. ALTRI FONDI	41
12. VINCOLI IMPOSTI ALLA SPESA DI PERSONALE	41
13. SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	43
14 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI	44

1. LA NOTA INTEGRATIVA

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio, sostanzialmente regolamentata dal TUEL, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e dai relativi principi contabili, definisce quali strumenti principali della programmazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione Finanziario che contiene le previsioni di competenza del triennio di riferimento, di cassa per il solo primo esercizio.

Tra gli allegati da predisporre è prevista la "Nota Integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La Nota Integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il presente documento ha essenzialmente tre funzioni essenziali:

- la funzione analitico-descrittiva, che dà l'illustrazione di dati che per la loro sinteticità non sono in grado di essere pienamente compresi;
- la funzione specificatamente informativa, che prevede l'indicazione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili;
- la funzione esplicativa, che si traduce nell'evidenziazione e nella motivazione delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati e che sono alla base della determinazione dei valori di bilancio.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 3, del D.Lgs. 118 del 23.06.2011, dall'art. 151, comma 3, e dal vigente Regolamento di Contabilità, la Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024, corredato della presente "Nota Integrativa al Bilancio di Previsione".

La finalità principale del Bilancio di Previsione è quella di esporre in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse rappresentando il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese con orizzonte triennale.

Il Bilancio di Previsione, predisposto sulla base delle disposizioni previste dall'art. 11, comma 3, del medesimo decreto, è composto da:

1. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio
2. Previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione
3. Quadro generale riassuntivo
4. Verifica degli equilibri

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- f. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- g. la presente nota integrativa al bilancio di previsione;
- h. la relazione del collegio dei revisori dei conti.

La Nota Integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio di previsione e si integrano i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

In altre parole si può considerare il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo e ne esplicita in termini descrittivi, dettagliati e prospettici l'andamento.

Si dà infine atto che la formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte di entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

In generale sono stati applicati tutti i principi contabili derivanti dalla nuova contabilità armonizzata attenendosi alla normativa vigente.

2. IL PAREGGIO DI BILANCIO E LA MANOVRA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il Bilancio di Previsione sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, all'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori al totale delle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti, al fondo pluriennale vincolato di parte corrente ed all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Non è consentita altra forma di finanziamento salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

Il bilancio deve inoltre garantire l'equilibrio in conto capitale, in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in conto capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

3. ANALISI DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA

3.1 PREVISIONI DI ENTRATA

Le risultanze finali del Bilancio di Previsione per gli anni 2022-2024 per la parte entrata, sono sintetizzate nei seguenti prospetti:

Descrizione	ENTRATA		
	Previsioni di competenza 2022	Previsioni di competenza 2023	Previsioni di competenza 2024
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	0	0	0
F.P.V. di parte corrente	0	0	0
F.P.V. in c/capitale	1.800.886,64	0	0
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.077.000,00	13.067.000,00	13.117.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	903.100,00	889.100,00	889.100,00
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie	4.016.763,68	3.997.163,68	3.874.413,68
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.175.355,41	1.258.794,66	837.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0	0	0
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0	0	0
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.695.000,00	5.695.000,00	5.695.000,00
TOTALE	28.668.105,73	24.907.058,34	24.412.513,68

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di Bilancio, di riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili e di evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Gli anni 2020 e 2021 sono stati pesantemente segnati dal sistema di chiusure e limitazioni introdotto per contenere la diffusione del virus COVID-19. In questo difficile contesto, è possibile determinare le previsioni di entrata facendo riferimento alle condizioni di inizio dell'esercizio 2020.

TITOLO I - ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

	2021	2022	2023	2024
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	12.822.698,71	11.847.000,00	11.847.000,00	11.897.000,00
Tipologia 0104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.230.000,00	1.230.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Tipologia 0302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.052.698,71	13.077.000,00	13.067.000,00	13.117.000,00

Benché la riforma del federalismo fiscale, fortemente voluta con la Legge delega n. 42 del 2009, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, non abbia ancora raggiunto una piena maturità e la possibilità di manovra data agli Enti Locali si stia nel tempo riducendo, anziché essere accresciuta, il sistema fiscale e tariffario costituisce in ogni caso l'ossatura principale su cui poggia l'intero Bilancio comunale.

Le politiche tributarie del Comune si collocano all'interno di limiti fissati dalla legge e le aliquote e le tariffe dei tributi comunali costituiscono una voce importante nella manovra di Bilancio.

La scelta del legislatore è stata comunque quella di mettere al centro la capacità di autofinanziamento degli Enti Locali, andando progressivamente e sistematicamente a diminuire i trasferimenti erariali in precedenza riconosciuti.

La principali voci relative ai trasferimenti erariali sono infatti oggi rappresentate dai ristori, parziali, di una sempre più cospicua serie di fattispecie tributarie (abitazioni principali, impianti dei fabbricati produttivi, terreni agricoli coltivati, fabbricati strumentali rurali, ...) che nel corso degli anni sono state sottratte all'imposizione con interventi normativi statali sia in materia di IMU che in materia di TASI, mandando in sofferenza i gettiti comunali e necessitando in tal senso di un ripiano proprio da parte dello Stato.

L'ennesima rivoluzione fiscale adottata dal legislatore nel 2020 (con l'abrogazione della TASI, la riforma parziale dell'IMU e la nuova determinazione dei costi del servizio rifiuti) ha nuovamente sparigliato le carte pur mantenendo inalterato il sistema di determinazione degli importi soggetti a ristoro, benché in presenza di variazioni nell'applicazione dei gettiti.

Peraltro, anche i meccanismi di perequazione fiscale territoriale, che sono volti a garantire i fabbisogni primari in ciascun Comune, a prescindere dalla sua effettiva capacità di autofinanziamento, continuano ad essere gestiti attraverso la trattenuta, da parte dello Stato, di una quota del nuovo gettito IMU (essendo la TASI stata ora abolita), che per il Comune di Fossano è di oltre 1 milione e 400 mila euro. Inoltre più dei tre quarti dell'IMU pagata dalle imprese proprietarie di fabbricati produttivi siti sul territorio comunale, viene direttamente incamerata dallo Stato, senza che l'Ente Territoriale ne possa beneficiare.

Con l'introduzione, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del Canone Unico Patrimoniale e del Canone per le occupazioni in area mercatale, sono venuti meno i previgenti prelievi fiscali che rappresentavano l'ossatura dei "tributi minori": il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e, parzialmente, la Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti.

Con quest'ultimo tassello, atteso ormai da oltre un decennio e realizzato senza aver in realtà modificato nella sostanza il meccanismo di calcolo del dovuto, almeno in teoria si è compiuta la riforma dei tributi locali voluta dal Legislatore con la Legge delega del 2009.

Restano molteplici ed irrisolte questioni da dipanare: prima fra tutte la ripartizione del gettito IMU fra Stato e Comuni e la riforma dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui spesso si sono evidenziate le difficoltà

gestionali, senza peraltro avviare una revisione di questi due meccanismi di prelievo.

In questo quadro così complesso le dinamiche di realizzazione del gettito tributario devono essere particolarmente curate al fine di garantire le indispensabili risorse per poter dare risposte alle esigenze della collettività.

Altro compito di grande rilevanza che è affidato al servizio Tributi dell'Ente è quello di perseguire il principio di equità fiscale attraverso il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale per garantire, oltreché nuovi gettiti, anche una corretta partecipazione alla spesa pubblica da parte sia dei cittadini, sia delle imprese. In tal senso, la disponibilità di sempre maggiori banche dati e la capacità informatica di farle interagire, costituiscono strumenti imprescindibili per svolgere efficacemente le attività di controllo tributario.

La revisione della dotazione di personale in capo all'Ufficio Tributi e la situazione venutasi a creare per effetto dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, perdurante anche nell'anno 2021, inevitabilmente, hanno riflessi importanti sull'operatività del servizio collegata al riscontro dell'evasione fiscale, con conseguente probabile contrazione dei gettiti da essa derivanti. Va tuttavia segnalato che, nel corso dell'anno 2021 è stata realizzata un'entrata straordinaria in termini di ICI ed IMU derivante dal pagamento in prededuzione dei tributi dovuti per gli anni 2000-2020 per la vendita di un compendio produttivo di un'impresa in Amministrazione Straordinaria. Su tale pagamento è tuttavia pendente un ricorso in commissione tributaria, proposto dall'Amministratore Straordinario e che, di fatto, impedisce l'utilizzo di buona parte della risorsa realizzata fino al termine del lungo contenzioso avviato.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Come noto, la revisione dell'impianto della fiscalità locale è un processo, non ancora concluso, che trae le sue origini dalla Legge Finanziaria per l'anno 2012, intervenuta in un momento di forte crisi del sistema paese, che ha richiesto correttivi fiscali di portata eccezionale, assunti con numerose incognite che hanno dato origine a distonie alle quali, nel corso degli anni successivi, è stato necessario dare risposte attraverso numerosi correttivi, che hanno complicato non poco la vita ai cittadini ed hanno fortemente inciso sulla operatività degli uffici comunali preposti.

L'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 8 del Decreto Legislativo n. 23/2011, è stata introdotta in via sperimentale dal 1° Gennaio 2012; con la Legge di Stabilità per l'esercizio 2014 l'IMU è stata resa definitiva con la significativa esclusione dall'imposizione delle abitazioni principali. Infatti, con un notevole aggravio per le tasche dei cittadini, l'IMU sperimentale aveva ricondotto nell'alveo della tassazione anche le abitazioni principali e le relative pertinenze. Oltre a ciò, l'IMU sperimentale (poi resa definitiva), ha rivisto al rialzo i coefficienti di determinazione della base imponibile, ha ritoccato, sempre al rialzo, le aliquote minima e massima applicabili dai singoli Comuni e soprattutto ha trasformato un tributo locale in un ibrido che reca in sé anche una componente destinata direttamente all'erario.

Sin da subito, il tributo ha subito numerosi rimaneggiamenti che ne hanno reso molto complessa la gestione. In particolare, le regole stabilite per l'esercizio 2012 sono state dapprima variate nell'esercizio 2013. In particolare:

1) è stata rivista la ripartizione del gettito tra lo Stato ed i Comuni; si è trattato però di un gioco a somma (teoricamente) zero, in quanto il maggior gettito derivante ai Comuni per effetto della diversa ripartizione è stato sterilizzato con conseguenti riduzioni ai trasferimenti erariali. Infatti tutto il gettito IMU 2013 è stato attribuito ai singoli Comuni, con riserva esclusiva per lo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6% (stimabile per il nostro Comune in quasi due milioni di euro).

Parimenti, è stata prevista l'istituzione di un nuovo "Fondo di solidarietà comunale", alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei Comuni. Sulla base della normativa vigente, si è verificato che il maggior gettito IMU ad aliquote ordinarie derivante al Comune per effetto delle

modifiche nella ripartizione del medesimo fra Comune e Stato, viene integralmente assorbito dall'azzeramento dei trasferimenti erariali e dalla dotazione obbligatoria al fondo di solidarietà;

2) è stata nuovamente prevista l'esenzione per le abitazioni principali, dapprima con la sospensione del pagamento della prima rata, salvo poi procedere, a ridosso della scadenza di fine anno, all'esenzione per tutto il 2013;

3) è stata altresì prevista la sospensione (poi trasformata in esenzione) della prima rata per tutti i terreni agricoli (solo per la parte ad aliquota ordinaria) e per tutti i fabbricati rurali. Sulla seconda rata, sono poi state riviste al ribasso le previsioni esonerative dell'acconto stabilendo l'esenzione nel secondo semestre solo più per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (per la parte ad aliquota ordinaria) e per i fabbricati rurali, a condizione che fossero anche strumentali all'attività agricola.

Per tutte queste fattispecie esonerative era stata prevista una sorta di "compensazione" in favore dei Comuni a garanzia del gettito sottratto per effetto della manovra. Tuttavia, a conti fatti, i trasferimenti erogati ai Comuni hanno risposto più ad una logica di redistribuzione delle risorse disponibili a livello centrale, che non ad un effettivo trasferimento a copertura delle reali perdite di gettito. Il tutto è stato poi operato con un quadro d'insieme così complesso da non permettere una certezza nelle previsioni per il gettito 2014 e degli anni successivi.

L'IMU ha poi subito un ulteriore rimaneggiamento anche per l'anno 2014, sia con la Legge di Stabilità varata alla fine del 2013, sia in corso d'anno con interventi piuttosto estemporanei. In particolare, l'IMU sperimentale è stata soppressa, adottando al suo posto l'IMU ordinaria, che è confluita in un nuovo tributo denominato IUC (Imposta Unica Comunale) che recava al suo interno un nuovo regime di prelievo fiscale per la gestione dei rifiuti (la TARI, Tassa Rifiuti, in luogo della TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) ed un'assoluta novità, la TASI, il tributo sui servizi indivisibili.

Per l'anno 2014 dunque le principali novità in materia di IMU hanno riguardato:

- 1) la definitiva abolizione del prelievo sulle abitazioni principali e sui fabbricati rurali strumentali;
- 2) la riduzione della base imponibile su cui calcolare l'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti.

A fronte di queste nuove fattispecie agevolative ed esonerative non è stata prevista l'erogazione di un trasferimento erariale totalmente compensativo della perdita di gettito così maturata, piuttosto:

- 1) lo Stato ha reso disponibile un fondo da distribuire ai Comuni a titolo di trasferimento compensativo solo per le fattispecie rurali (terreni agricoli con base imponibile ridotta ed esenzione dei fabbricati rurali strumentali) e per altre fattispecie di minore entità oggetto di agevolazione (come ad esempio i beni immobili posseduti dalle imprese costruttrici);
- 2) per garantire il gettito mancante per effetto dell'introduzione dell'esenzione sulle abitazioni principali (stante la notevole entità dell'importo a livello nazionale) lo Stato ha previsto l'introduzione della TASI, che nelle dichiarazioni di principio doveva essere un tributo autonomo, ma che nei fatti è andata prevalentemente a sostituire l'IMU persa sulle abitazioni principali, chiamando però alla cassa, per la prima volta su un prelievo di natura patrimoniale, anche gli occupanti degli immobili (inquilini, comodatari, ecc) per una quota pari al 20% del dovuto.

I numeri definitivi di questa complessissima operazione di "ripiano" del gettito (variazioni sull'IMU, introduzione della TASI e conseguente rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale che ha preso il posto del Fondo sperimentale di riequilibrio adottato nel 2013) sono stati resi disponibili solo nel corso dell'anno 2015, creando peraltro non poche perplessità circa la loro determinazione da parte ministeriale, senza che gli Enti Locali abbiano avuto la possibilità di incidere sulle voci a loro attribuite e sui conseguenti saldi stabiliti a livello centrale.

Nonostante le paventate ipotesi di nuova rivoluzione nell'ambito dei tributi locali, per l'anno 2015, la Legge di Stabilità non ha apportato significative modifiche all'impianto complessivo approvato per l'esercizio 2014, lasciando pressoché inalterati i tre prelievi fiscali principali (IMU-TASI-TARI) e confermando, sia pure

solo nel mese di Febbraio 2015, l'Imposta di Pubblicità e il Canone di Occupazione Suolo Pubblico, mediante rinvio al 1° Gennaio 2016 dell'IMU, che avrebbe dovuto sostituire questi due prelievi tributari.

La Legge di Stabilità 2016 ha nuovamente rimesso in discussione tutto l'impianto della fiscalità locale. In materia di IMU, le principali novità hanno riguardato:

- l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti;
- la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari in linea retta di primo grado;
- la possibilità per i proprietari di richiedere la revisione (in ribasso) delle rendite attribuite ai fabbricati produttivi, potendo ora escludere dalla valutazione gli impianti tecnologici allestiti nelle strutture, con conseguente riduzione della base imponibile e quindi dell'imposta dovuta.

La Legge di Bilancio 2017 ha invece concesso un anno di "tregua", andando a lasciare sostanzialmente invariato l'impianto della fiscalità locale.

A livello regolamentare invece, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, è stata introdotta un'agevolazione volta a favorire nuovi insediamenti produttivi o l'implementazione di quelli già esistenti sul territorio comunale attraverso l'azzeramento della quota comunale (1,8 per mille) dell'IMU per i fabbricati produttivi di gruppo D, per un numero di anni proporzionale agli investimenti attuati o ai livelli occupazionali garantiti.

Per gli esercizi 2018 e 2019 a livello centrale non sono state apportate modifiche all'impianto dell'Imposta Municipale Propria e sono stati confermati i saldi del Fondo di Solidarietà Comunale, garantendo una sostanziale invarianza a livello di Bilancio.

La variazione più significativa in relazione al gettito di IMU nell'anno 2018, al livello comunale, è data dalla retrocessione a terreni agricoli di alcune aree in precedenza edificabili, situate nell'area di espansione Nord del Capoluogo, settori Est ed Ovest, operata nel corso dell'anno 2018, con conseguente perdita di gettito IMU per effetto della riduzione della base imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta da parte dei proprietari di tali terreni, complessivamente stimabile in € 40.000,00, solo parzialmente nettizzati dall'incremento fisiologico annuale del gettito del tributo.

A partire dall'anno 2019 non è più stato previsto (come invece accaduto nell'ultimo quadriennio), il blocco della leva fiscale per gli Enti Locali: nonostante la possibilità data dal Legislatore, il Comune di Fossano ha tuttavia ritenuto di confermare le aliquote approvate per l'esercizio precedente.

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2020, come già detto in precedenza, il legislatore è intervenuto con l'abrogazione della Tasi ed il conseguente restyling dell'IMU, per garantire una sostanziale stabilità nel gettito in precedenza garantito dalla Tasi, ora assorbito nella nuova IMU.

Le aliquote IMU per gli anni 2015-2019 sono sintetizzate nella tabella seguente:

IMU- Aliquota e applicabilità	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Abitazione principale (fattispecie non escluse dal pagamento) comprese le sue pertinenze (autorimesse, posti auto, soffitta o cantina) utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare	4 per mille*	4 per mille*	4 per mille*	4 per mille*	4 per mille*
Alloggi locati con contratto registrato ai sensi della L.431 del 9/12/1998 utilizzate come abitazioni principali (c.d. "contratti agevolati")	8,4 per mille	8,4 per mille	8,4 per mille	8,4 per mille	8,4 per mille
Altri immobili (abitazioni possedute in aggiunta alla prima, fabbricati non ad uso abitativo ecc., aree edificabili, terreni agricoli non esenti) (aliquota ordinaria)	9,4 per mille	9,4 per mille	9,4 per mille	9,4 per mille	9,4 per mille

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	ESENTE	ESENTE	ESENTE	ESENTE	9,4 per mille
IMU - detrazioni	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Abitazione principale	200 euro*	200 euro*	200 euro*	200 euro*	200 euro*

* Applicabile solo per gli immobili di categoria A1/A8/A9.

Diverso il discorso è invece per l'anno di imposta 2020, la cui manovra tariffaria e regolamentare è stata fortemente influenzata dalle intervenute modifiche legislative in merito all'abrogazione della IUC, che hanno fatto sì che nelle aliquote deliberate per l'IMU venissero fatte confluire (ove previsto) anche le aliquote della soppressa TASI, al fine di garantire continuità nel gettito. Talune fattispecie (fabbricati strumentali rurali e beni merce delle imprese di costruzione) sono state così nuovamente attratte nella sfera di tassazione dell'IMU, proprio per effetto dell'abrogazione della TASI.

Per venire incontro alle difficoltà delle aziende penalizzate dal perdurare dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, con una manovra straordinaria nel mese di Luglio 2020, sono state previste aliquote agevolate in favore delle attività economiche, al fine di ridurre la pressione fiscale in favore dei proprietari di immobili, i quali li utilizzino come beni strumentali per l'esercizio della propria impresa individuale, o società di persone o società a responsabilità limitata, avanti caratteristiche di micro e piccola impresa (fino a 10 addetti). Tali aliquote straordinarie, in vigore per l'anno 2020, sono state riproposte anche per l'anno 2021.

Nella tabella sottostante sono riepilogate le aliquote ordinarie previste per l'anno 2020 ed invariate per l'anno 2021:

Tipologia	Aliquota
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie	10,40 per mille
Abitazione principale e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	6 per mille
Terreni agricoli	9,4 per mille
Aree fabbricabili	10,40 per mille
Immobili ad uso abitativo locati con canone concordato	9,40 per mille
Immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari	5,75 per mille
fabbricati strumentali ad attività di imprenditoria giovanile, femminile e start up	8,60 per mille
fabbricati produttivi oggetto di ampliamento o di ricollocazione aziendale	8,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
immobili di proprietà delle imprese costruttrici (beni merce)	1,00 per mille
Immobili strumentali appartenenti alle categorie catastali A - B - C	8,90 per mille
Fabbricati strumentali appartenenti alla categoria D	10,00 per mille
Fabbricati strumentali rurali	0,85 per mille

In relazione ai valori di riferimento delle aree edificabili, per effetto dell'applicazione della nuova IMU sono stati approvati, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30 Luglio 2020 i nuovi valori, che

ricalcano sostanzialmente quelli in vigore fino all'anno 2019. Tali valori sono rimasti invariati per l'anno 2021 ed al momento non si prevedono nuove modifiche.

Per quanto concerne l'anno 2022 non sono previste variazioni nelle aliquote già deliberate per l'esercizio 2021, eccezion fatta per il venir meno delle aliquote agevolate introdotte in favore delle imprese penalizzate dall'emergenza sanitaria internazionale da Covid- 19.

La manovra tariffaria IMU 2022 è dunque così riassumibile:

- è stata mantenuta invariata l'aliquota di base nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze, per le fattispecie non esenti (immobili accatastati nelle categorie A1-A8- A9);
- è stata confermata l'aliquota agevolata in favore degli immobili posseduti dalle cooperative a proprietà indivisa e dagli istituti autonomi delle case popolari, nella misura del 5,75 per mille;
- sono state confermate: l'aliquota ordinaria nella misura del 10,4 per mille, l'aliquota per gli immobili affittati con contratto concordato al 9,4 per mille e l'aliquota per i terreni agricoli nella misura del 9,4 per mille;
- è stata confermata al 8,6 per mille l'aliquota per i fabbricati produttivi di gruppo D, nel caso di localizzazione di nuove imprese o nel caso di miglorie agli impianti esistenti.

Al momento della predisposizione del Bilancio di Previsione 2022-2024, sulla base delle proiezioni di gettito attualmente disponibili ed in ipotesi di un immutato quadro normativo e tariffario, la previsione per l'esercizio 2022 è pari ad € 6.410.000,00. Le aliquote, invariate, rispetto all'esercizio 2021, sono dunque le seguenti:

ALIQUOTE IMU 2022	
Tipologia	Aliquota
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie	10,40 per mille
Abitazione principale e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	6 per mille
Terreni agricoli	9,4 per mille
Aree fabbricabili	10,40 per mille
Immobili ad uso abitativo locati con canone concordato	9,40 per mille
Immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari	5,75 per mille
fabbricati strumentali ad attività di imprenditoria giovanile, femminile e start up	8,60 per mille
fabbricati produttivi oggetto di ampliamento o di ricollocazione aziendale	8,60 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
immobili di proprietà delle imprese costruttrici (beni merce)	1,00 per mille

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

A decorrere dal 1° Gennaio 2014 era stata introdotta la Tassa sui servizi indivisibili (TASI), quale componente, insieme con IMU e prelievo sui rifiuti, della nuova Imposta Unica Comunale (IUC).

Le aliquote della TASI sono state le seguenti:

TASI- Aliquota e applicabilità	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Abitazione principale comprese le sue pertinenze (autorimesse, posti auto, soffitta o cantina) utilizzate dal titolare dell'unità immobiliare	2,5 per mille**	2,5 per mille**	2,5 per mille**	2,5 per mille**	2,5 per mille
Altri immobili (abitazioni possedute in aggiunta alla prima, fabbricati non ad uso abitativo ecc., aree edificabili) (aliquota ordinaria)	1,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	1,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille

**Applicabile solo per gli immobili di categoria A1/A8/A9

Una quota della TASI, stabilita nella misura del 20%, era a carico degli inquilini, mentre il restante 80% a carico dei proprietari. A decorrere dal 1° Gennaio 2016, se l'unità immobiliare utilizzata dagli inquilini era utilizzata quale abitazione principale, allora la quota TASI relativa agli inquilini diveniva esente.

Come già in precedenza detto, a decorrere dal 1° Gennaio 2020 la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) è stata abrogata.

Resta tuttavia garantito il potere di controllo dell'Ufficio Tributi per il riscontro dell'evasione ed elusione fiscale, con il relativo potere di accertamento, da esercitarsi entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere corrisposto.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio per l'anno 2014 (Legge n. 147/2013) istitutiva della nuova tassa sui rifiuti (TARI) e peraltro in continuità con i precedenti prelievi fiscali della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU in vigore fino all'anno 2012) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES in vigore per il solo anno 2013), il principio fondamentale che regola la sua applicazione è che il gettito da essa derivante serva esclusivamente alla copertura integrale dei costi del servizio della gestione dei rifiuti; da ciò discende che le tariffe della Tassa Rifiuti sono determinate in base a due parametri:

- il costo derivante dal servizio dei rifiuti, come rilevato in sede di predisposizione del Piano Finanziario per l'anno di riferimento;
- la platea di soggetti (persone fisiche e giuridiche) beneficiari del servizio e dunque chiamati a contribuire al suo pagamento.

Queste due variabili fanno sì che le tariffe, in linea di massima, possano subire variazioni pressoché ogni anno e che talvolta vi possano essere anche aumenti differenziati per categoria di utenza, in base, appunto, alla numerosità dei contribuenti interessati.

Per questi motivi, le tariffe sono adottate annualmente, avendo a riferimento i costi previsti del servizio con apposita deliberazione.

La TARI ricalca essenzialmente l'impianto tariffario che era stato adottato con l'introduzione della TARES, che invece si era profondamente discostata dal previgente sistema applicato con la TARSU.

La prima, fondamentale, diversità è stata la previsione di due distinte voci di tariffazione:

- la componente rifiuti, il cui gettito andava previsto in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi del servizio smaltimento rifiuti, come individuati nel piano finanziario, da approvare prima dell'adozione delle tariffe;
- la componente servizi, il cui importo di 0,30 euro/mq determinava un extra gettito incamerato direttamente dallo Stato (nonostante i costi siano sostenuti dai Comuni), traducendosi così in un ulteriore aggravio per i cittadini, senza un'effettiva disponibilità del gettito in favore del Comune.

Per quanto concerne la componente rifiuti, benché uno degli elementi cardine su cui poggia il nuovo sistema (oltre al principio comunitario del "*chi più inquina più paga*") resti la superficie occupata, il sistema di determinazione delle tariffe è stato completamente stravolto nei gettiti e nella ripartizione del carico fiscale.

Per le famiglie è diventato essenziale anche il parametro relativo al numero di componenti del nucleo familiare; la tariffa infatti si compone di una parte fissa, calcolata sui metri quadri occupati in funzione dei componenti il nucleo familiare, e di una parte variabile, calcolata in misura fissa in relazione ai componenti il nucleo familiare.

Per tutte le altre utenze (attività economiche, convivenze, Enti Pubblici, ecc) la quota fissa e la quota variabile della tariffa sono state calcolate in ragione dei metri quadri occupati, ma con l'applicazione di diversi coefficienti presuntivi di produzione rifiuti per la quota fissa e la quota variabile della tariffa e previsti nei limiti minimo e massimo dalla stessa legge. L'adozione di tali coefficienti permette così di differenziare le tariffe delle utenze non domestiche in base alle loro effettive capacità di produzione dei rifiuti.

Gli scostamenti di tariffa adottati in precedenza con la TARES rispetto alla TARSU sono stati in alcuni casi decisamente significativi, soprattutto per quanto riguarda le utenze non domestiche; mentre il passaggio dalla TARES alla TARI non ha più presentato variazioni significative. Rispetto alla TARES, la TARI ha il pregio di essere stata adattata alle criticità emerse e presenta quindi alcune semplificazioni e minori rigidità rispetto all'impianto precedente.

L'impianto strutturato per l'esercizio 2014 è stato in grado di reggere anche per gli esercizi 2015 e 2016.

Per l'anno 2017, benché sul fronte della spesa non vi siano stati scostamenti rispetto all'esercizio 2016, si è tuttavia resa necessaria una rimodulazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, che ha comportato piccoli scostamenti nell'importo da pagare a titolo di Tassa Rifiuti per i singoli contribuenti. Ciò si è reso necessario principalmente per due motivi:

1. la presenza di uno scostamento nella composizione della platea dei contribuenti, che ha quindi determinato una diversa metratura tassabile;
2. la modifica di alcune voci di costo nel piano finanziario, che hanno determinato un aumento dei costi fissi ed una diminuzione dei costi variabili, questi ultimi ridotti in esito ad un buon risultato raggiunto nella raccolta differenziata.

Per l'anno 2018, poiché al momento della definizione delle tariffe con l'approvazione del Bilancio di Previsione non erano ancora state concluse le operazioni di gara per il nuovo affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da parte del consorzio SEA e dunque non erano noti i nuovi costi da applicare né i termini di decorrenza del nuovo appalto, si è ritenuto opportuno confermare le tariffe in essere della Tassa Rifiuti, al fine di evitare aggravii di costi non quantificabili con precisione in sede di Bilancio di Previsione.

Effettivamente il nuovo appalto, di durata settennale, vinto da un raggruppamento temporaneo di imprese diverso dal precedente gestore, ha preso avvio dal 1° Settembre 2018 per quanto concerne l'applicazione dei costi; pertanto la valutazione prudenziale attuata in sede di manovra tributaria con la conferma delle tariffe ha consentito uno scostamento poco significativo dei costi rispetto al gettito previsto, con una previsione di copertura di poco al di sotto del 100%.

Per l'anno 2019, invece, si è resa necessaria una rideterminazione delle tariffe del servizio, che mediamente hanno subito aumenti intorno al 12%. Tale incremento è derivato da alcuni fattori:

- l'aumento dei costi del servizio a seguito del nuovo appalto, che costituiscono la voce di aggravio prevalente;
- la prudenziale stima dei conferimenti in impianto e dei costi di trattamento dei materiali avviati al riciclo;
- la prevista riduzione dei contributi erogati dal consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ai singoli Comuni, come indicato dal Consorzio SEA.

Per effetto della diversa ripartizione del costo complessivo del nuovo appalto fra le voci riferite ai costi fissi e variabili, anche la composizione tariffaria ha subito una diversa distribuzione, con un aumento della quota a carico dei costi variabili ed una diminuzione della quota riferita ai costi fissi.

L'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA), investita dalla Legge di Bilancio per l'esercizio 2018 anche delle funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, alla fine del mese di Ottobre 2019, al termine di un percorso finalizzato alla regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle relative tariffe, ha diramato nuove linee guida per la determinazione dei costi del servizio rifiuti e per la formulazione delle richieste di pagamento ai contribuenti interessati.

Questa nuova metodologia per la redazione del Piano Finanziario che sottende all'approvazione delle tariffe e che è entrata in vigore dal 1° Gennaio 2020, si basa su presupposti di calcolo significativamente diversi rispetto alla precedente modalità di definizione dei costi del servizio, che era regolata dal DPR n. 158/1999.

Nella nuova metodologia gli aspetti di maggiore rilevanza possono essere così riassunti:

- il soggetto incaricato della redazione dei piani finanziari non è più il singolo Comune ma il suo Ente Territorialmente Competente, che nel caso del Comune di Fossano è il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente;

- i costi del servizio presi a riferimento per la previsione di spesa sono quelli relativi al secondo anno precedente (es. per i costi 2021 si prendono a riferimento i costi consuntivati per l'anno 2019);
- le voci di costo sono ricavate dai bilanci delle aziende che erogano i servizi e non dai costi effettivamente sostenuti dall'Ente;
- in ogni caso l'aumento delle tariffe rispetto all'anno precedente non può superare il limite massimo del 6%.

Va da sé che la modalità di calcolo del costo del servizio e la conseguente definizione delle tariffe, pur garantendo la copertura del 100% del costo individuato nel piano finanziario, non coinciderà comunque con l'effettiva spesa sostenuta dal Comune nell'esercizio di riferimento, con inevitabili risvolti sul Bilancio Comunale.

Poiché la nuova normativa è entrata in vigore il 1° Novembre 2019, certamente non in tempo utile per l'approvazione degli schemi del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 (termine fissato al 15 Novembre) con la Legge di Bilancio 2020 era già stato previsto un primo slittamento nella definizione dei piani finanziari al 30 Aprile. Successivamente, per effetto dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19 e per il perdurare delle criticità legate all'applicazione della nuova normativa, è stato previsto un regime transitorio per l'anno 2020 che ha consentito, laddove non fossero disponibili in tempo utile i piani finanziari aggiornati, di applicare le medesime tariffe dell'esercizio 2019, salvo successivo congruaggio a valere sul triennio 2021-2023.

Poiché entro il termine ultimo per l'approvazione della manovra tariffaria per l'anno 2020, il Consorzio SEA, ente territorialmente competente per la redazione del piano finanziario, nonostante i ripetuti solleciti, non ha prodotto la documentazione necessaria per l'approvazione del Piano Finanziario, per l'anno 2020 sono state approvate le medesime tariffe per l'esercizio 2019, con una previsione di gettito stimata in € 2.926.000,00.

Entro il 31 Dicembre 2020, come previsto dalla Legge, si è poi provveduto a recepire in Consiglio comunale il PEF, trasmesso solo in data 21 Dicembre dal Consorzio SEA, con riserva di verifica dei dati. In effetti, dal controllo operato dall'Ufficio tributi è emersa una errata imputazione di costi che ha determinato un nuovo passaggio consiliare nel mese di Marzo 2021. Dalle risultanze finali del PEF 2020, come rettificato, è emersa una posta a credito, in favore dei contribuenti, di € 17.000,00 rispetto alla manovra tariffaria approvata.

Come previsto dalla normativa ARERA, tale scostamento è stato poi valorizzato nella determinazione del PEF per l'anno 2021.

Relativamente alla manovra tariffaria adottata per l'anno 2020, va ancora segnalato che, per effetto dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, in analogia con quanto disposto dall'ARERA, il Comune di Fossano ha adottato delle agevolazioni tariffarie da riconoscere alle utenze non domestiche che sono state costrette alla chiusura obbligatoria. Tali agevolazioni sono state applicate d'ufficio sulla base degli effettivi giorni di chiusura di ciascuna attività (circa 2.000 utenze).

Inoltre, per effetto di una modifica introdotta con il decreto collegato fiscale per l'anno 2020, è stata variata per legge la modifica della categoria di appartenenza degli studi professionali, che sono confluiti in una categoria di tassazione con aliquote più basse rispetto all'anno 2019. Dall'anno 2021 ciò comporterà una diversa ripartizione dei costi fra tutte le categorie delle utenze non domestiche (per effetto del meccanismo di calcolo della TARI, come sopra descritto), mentre per l'anno 2020, avendo confermato le tariffe 2019, tale perdita di gettito, stimata in oltre 30.000 euro, era rimasta a carico dell'Ente.

Per quanto concerne l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021, il Consorzio SEA ha trasmesso al Comune il relativo Piano Finanziario nel mese di Marzo.

Secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 41/2021 il Comune ha poi approvato, entro il 30 Giugno, la manovra tariffaria per l'anno 2021, che è stata impostata in modo tale da raggiungere la copertura del costo del servizio, stabilito dal Consorzio SEA sulla base della metodologia ARERA, in € 3.028.271,00.

Nella definizione delle tariffe per l'anno 2021, necessariamente si è tenuto altresì conto dei seguenti elementi:

- la necessità di prevedere, in analogia con quanto già stabilito per l'anno 2020, specifiche agevolazioni tariffarie da riconoscere alle utenze non domestiche che sono state costrette alla chiusura obbligatoria o che hanno risentito degli effetti di tali chiusure. Tali agevolazioni sono state applicate d'ufficio sulla quota variabile della tariffa, in modo differenziato per categoria di utenza;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.116/2020 al decreto ambientale, con una nuova definizione dei rifiuti e delle loro modalità di smaltimento, in particolare per le utenze non domestiche, con inevitabili risvolti anche in termini di tassazione.

La copertura del costo del servizio è stata dunque prevista attraverso le seguenti poste:

- | | |
|---|----------------|
| • contributo del Ministero per il pagamento della Tassa Rifiuti delle istituzioni scolastiche | € 28.570,00 |
| • esenzioni per famiglie in disagio socio-economico come da regolamento comunale (oneri a carico della fiscalità generale) | € 21.000,00 |
| • agevolazioni utenze non domestiche causa Covid | € 308.544,00 |
| • gettito da coprire con la manovra tariffaria | € 2.670.158,00 |

Le principali agevolazioni applicate dal Comune di Fossano a valere per l'anno 2021 sono le seguenti:

Riduzioni e sconti:

Nuclei familiari:

- riduzione della tariffa al mq. per le abitazioni nella misura del 20% della parte variabile della tariffa per nuclei familiari composti da una sola persona;
- abbattimento della tariffa nella misura del:
30% della parte variabile della tariffa per gli alloggi vuoti;
10% della parte variabile della tariffa per chi effettua la raccolta differenziata dell'umido mediante autocompostaggio.

Attività commerciali, ditte:

- abbattimento di tariffe, riduzioni ed esclusione di pagamento a seconda della tipologia di attività svolta, della superficie occupata e della modalità con cui viene effettuato lo smaltimento dei rifiuti.

Esenzioni a carico della fiscalità generale:

- Anziani

Esenzione dal pagamento della tassa se persone da sole o con nucleo formato da due persone, entrambe ultrasessantacinquenni, il cui reddito complessivo sia solamente quello derivante da pensione sociale e dall'abitazione principale (e relative pertinenze).

- Persone con disabilità

Esenzione dal pagamento della tassa a condizione che l'invalidità certificata sia almeno del 70% e che il reddito ISEE del nucleo familiare non sia superiore a €. 8.000,00.

- Situazioni economiche disagiate

Esenzione dal pagamento della tassa per i nuclei familiari in particolari condizioni che siano ammessi a sostegno economico da parte del Consorzio Monviso Solidale.

I dati relativi alle domande accolte per ottenere i benefici esonerativi sono i seguenti:

ANNO	NUMERO CONTRIBUENTI AMMESSI AL BENEFICIO
2013	88
2014	116
2015	111
2016	103
2017	119
2018	129
2019	135
2020	120
2021	107*

* ancora in corso di definizione

Le tariffe applicate per l'anno 2021 sono le seguenti:

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,29	€ 54,16
2	0,34	€ 126,37
3	0,38	€ 162,48
4	0,41	€ 198,59
5	0,45	€ 261,77
6 o più	0,47	€ 306,91

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26	0,79
2	Cinematografi e teatri	0,19	0,61
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,33	1,02
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,49	1,51
5	Stabilimenti balneari	0,24	0,75
6	Esposizioni, autosaloni	0,22	0,68
7	Alberghi con ristorante	0,77	2,38
8	Alberghi senza ristorante	0,61	1,88
9	Case di cura e riposo	0,64	1,99
10	Ospedale	0,69	2,13
11	Uffici, agenzie	0,69	2,13
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,35	1,09
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,64	1,97
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,71	2,20
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,39	1,19
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,70	2,15
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,70	2,17
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,53	1,64
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,70	2,17
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,24	0,76
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,35	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,58	11,06
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,12	9,63
24	Bar, caffè, pasticceria	2,54	7,85
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,30	4,01
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,99	3,05
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,61	14,23
28	Ipermercati di generi misti	1,00	3,10
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,25	6,95
30	Discoteche, night-club	0,67	2,07

Per l'anno 2022 la manovra tariffaria dovrà necessariamente essere impostata solo al momento della definizione del PEF per l'anno 2022 da parte del Consorzio SEA. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione, qualora il PEF non fosse ancora disponibile, come permesso dalla normativa, occorrerà

mantenere invariato il gettito da raggiungere, salvo aggiornamento non appena il PEF sarà reso disponibile.

Nella definizione del PEF per l'anno 2022 l'Ente Territorialmente Competente, ovvero il Consorzio SEA, dovrà avvalersi delle prescrizioni dettate dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti varato da Arera, con propria deliberazione, che ha come orizzonte temporale il quadriennio 2022-2025, con aggiornamento biennale. Allo stato attuale non è dunque prevedibile stabilire come le nuove regole imposte dall'Autorità di regolazione incideranno sulla definizione dei costi da coprire con la tariffa, per quanto si può ragionevolmente ipotizzare che i costi preventivati per l'esercizio 2022 per il servizio rifiuti saranno superiori ai costi ammessi a copertura con la tariffa, che sono determinati in base ai costi consuntivati per l'esercizio 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Fra i tributi che compongono il quadro fiscale degli Enti Locali si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF. Tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'Ente impositore ma "segue" il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori, che, a sua volta, è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

Nell'ultimo triennio le previsioni di entrata sono state sostanzialmente rispettate e le tariffe adottate dal Comune di Fossano sono peraltro rimaste immutate dall'anno 2012, nelle percentuali riportate nel seguente prospetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012-2019	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,45%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,50%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,60%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,70%
Reddito oltre 75.000,01€	0,80%

Per l'anno di imposta 2020, invece, l'Amministrazione ha inteso prevedere la riduzione della pressione fiscale per le fasce di reddito più basse variando le aliquote delle prime due fasce di reddito, rispettivamente di -0,05 per la prima fascia e -0,03 per la seconda fascia, come risulta dalle percentuali della tabella seguente:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 15.000,00€	0,40%
Reddito da 15.000,01 a 28.000,00€	0,47%
Reddito da 28.000,01 a 55.000,00€	0,60%
Reddito da 55.000,01 a 75.000,00€	0,70%
Reddito oltre 75.000,01€	0,80%

Tali aliquote sono rimaste invariate anche per l'esercizio 2021.

Da più tempo e da più parti viene paventata la possibilità che, nella revisione dell'intero sistema della fiscalità locale, trovi collocazione anche questo prelievo fiscale e che l'addizionale comunale venga assorbita dall'addizionale IRPEF erariale, con conseguente perdita di gettito degli Enti Locali (Euro 1.650.000,00 per il Comune di Fossano) che potrebbe essere ripianata con la devoluzione integrale del gettito IMU in favore dei Comuni (la quota relativa cioè ai fabbricati produttivi di gruppo D). La scelta del legislatore pareva imminente già per il 2019, ma di tale modifica al momento si è persa traccia ed è improbabile che possa trovare applicazione per l'esercizio 2022.

Al momento, per l'esercizio finanziario 2022 non sono previste variazioni nelle aliquote. Il gettito resta confermato in € 1.650.000,00.

TRIBUTI MINORI

La nomenclatura informale ricomprende in tale definizione i tributi che, per gettito, rappresentano una posta di minore entità rispetto all'IMU, alla TARI ed all'Addizionale comunale all'IRPEF: per quanto riguarda il Comune di Fossano essi erano rappresentati da:

- Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti (il cui gettito è peraltro ricompreso nelle previsioni della Tassa Rifiuti ordinaria).

Tuttavia la Legge di Bilancio per l'anno 2020 (L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti) ha previsto l'introduzione, a decorrere dall'anno di imposta 2021, di un nuovo canone patrimoniale, ribattezzato "Local Tax", che ricomprende i gettiti derivanti da Occupazione di Suolo Pubblico, Imposta di Pubblicità, Diritto sulle Affissioni, nonché Tassa giornaliera di Smaltimento Rifiuti. La normativa nazionale, pur dettagliata, rimanda all'adozione di un apposito regolamento comunale per l'applicazione di questo nuovo tributo, che dovrà essere calibrato in modo tale da garantire l'invarianza nei gettiti attualmente realizzati con i vigenti prelievi di COSAP, ICP e TARI giornaliera.

Nonostante le molteplici criticità nella gestione del nuovo canone patrimoniale, a Gennaio 2021 sono stati adottati i regolamenti e stabilite le tariffe, tenendo conto delle tariffe precedenti in modo da garantire, come previsto dalla Legge, invarianza di gettito, dando così forma al nuovo Canone Unico Patrimoniale, che ha assorbito Cosap, ICP e diritti pubbliche affissioni e il nuovo Canone di concessione per le occupazioni in area mercatale, che ha assorbito i medesimi tributi oltre alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti, limitatamente alle attività di commercio ambulante.

Per l'anno 2022 è prevista una revisione di tali regolamenti e tariffe, nel caso vengano rilevate delle criticità derivanti nel primo anno della loro applicazione. Al momento, a parte gli eventuali necessari correttivi, non sono previste ulteriori modifiche.

Anche il Canone Unico Patrimoniale e il Canone di concessione per le occupazioni in area mercatale sono gestiti direttamente dal Comune al fine di garantire:

- il mantenimento dei costi, poiché in tal modo non deve essere garantito un aggio per il servizio;
- la certezza del gettito direttamente introitato nelle casse comunali, senza mediazioni tra il cittadino e l'Ente impositore.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Fossano non ha istituito l'imposta di soggiorno.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali con uno stanziamento previsto in € 1.230.000,00.

Tale importo deve però essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU di € 6.450.000,00, che viene previsto al netto del prelievo sull'IMU di € 1.418.692,31 quale quota di alimentazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Purtroppo i meccanismi di calcolo adottati e gli importi diffusi dal Ministero dell'Interno risultano in continua evoluzione e determinano ancora oggi elementi di indeterminatezza.

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

	2021	2022	2023	2024
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.394.662,68	903.100,00	889.100,00	889.100,00
Tipologia 0102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.399.662,68	903.100,00	889.100,00	889.100,00

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:**- DALLO STATO**

Tra i trasferimenti erariali si registrano le seguenti voci:

- trasferimenti statali per specifiche disposizioni di legge (sostanzialmente riconducibili a compensazioni IMU);
- trasferimenti statali per contributi non fiscalizzati da federalismo municipale, calcolati sulla base delle attribuzioni degli ultimi anni.

- DALLA REGIONE

Anche i trasferimenti regionali non rappresentano più un'entrata significativa del bilancio comunale. Infatti l'importo più significativo, pari ad € 97.000,00, riguarda la previsione del contributo per il Sistema bibliotecario, in diminuzione negli ultimi anni.

Si registrano inoltre: il contributo per i libri di testo scolastici, che annualmente viene determinato ed assegnato al Comune che lo gestisce in nome e per conto della regione stessa, il contributo per il sostegno alla locazione ed i trasferimenti per il nido e l'assistenza scolastica.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

In questa voce sono classificate le sponsorizzazioni, ed i contributi ricevuti da imprese, generalmente per finalità vincolate.

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	2021	2022	2023	2024
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.469.015,96	2.409.871,68	2.404.871,68	2.337.871,68
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	576.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
Tipologia 0300 - Interessi attivi	8.264,40	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Tipologia 0400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.331.252,71	1.081.542,00	1.066.942,00	1.011.192,00
TOTALE	4.384.533,07	4.016.763,68	3.997.163,68	3.874.413,68

Vengono registrati in questo titolo dell'entrata del Comune le seguenti voci:

VENDITA DI BENI E SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative a beni venduti e servizi erogati a pagamento dal comune tra cui i servizi a domanda individuale, di cui segue tabella analitica.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto commerciali e non commerciali per un totale previsto di € 198.000,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada quantificate in € 520.000,00 per il 2022. Una quota di tale risorsa è accantonata annualmente a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Inoltre, come richiesto dal codice della strada, i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, al netto del succitato fondo crediti, risultano a destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

INTERESSI ATTIVI

Risorsa di importo modesto a seguito del ritorno al regime di tesoreria unica.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo come ad esempio: il rimborso degli oneri per i mutui relativi al servizio idrico integrato (€ 428.322,00), l'IVA derivante dal regime di split payment dei servizi commerciali (€ 140.000,00) e introiti e rimborsi diversi.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale sono i servizi rilevanti sul piano sociale di cui il Comune assicura l'erogazione non alla generalità dei cittadini, ma ai singoli utenti interessati.

Tali servizi, nell'ottica di un efficiente ed equo sistema tariffario a livello locale, devono essere improntati al principio per cui il costo del servizio, in larga misura, deve essere sostenuto da colui che ne ritrae una diretta utilità. Ciò deve essere altresì coniugato con l'importanza sociale del servizio.

Nel nostro Comune, i servizi pubblici a domanda individuale evidenziati nel Bilancio di Previsione 2021 sono i seguenti:

- Colonie e soggiorni stagionali (Estate Ragazzi);
- Impianti sportivi;
- Pre/dopo scuola;
- Mensa scolastica;
- Parcheggi custoditi e parchimetri;
- Servizi funebri, trasporti funebri, pompe funebri;
- Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali (Sala Polivalente, Salone Brut e Bon e altre Sale).
- Altri (attribuzione numero civico; installazione passi carrabili; distribuzione di composter).

Nel corso del prossimo esercizio, tali previsioni, potrebbero essere modificate dall'eventuale perdurare della crisi sanitaria internazionale da COVID 19.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ENTRATE	USCITE	% COPERTURA
Colonie e soggiorni stagionali	20.000,00	80.361,90	24,89
Impianti sportivi	55.000,00	261.321,56	21,05
Pre/dopo scuola	22.000,00	69.422,95	31,69
Mense scolastiche	446.000,00	646.333,85	69,00
Parcheggi custoditi e parchimetri	440.000,00	120.398,26	365,45
Servizi funebri, trasporti funebri, pompe funebri	122.191,68	298.526,84	40,93
Uso locali	9.000,00	24.683,56	36,46
Attribuzione numero civico	400,00	3.500,00	11,43
Installazione passi carrabili	500,00	1.052,43	47,51
Distribuzione di composter	200,00	374,89	53,35
TOTALI	1.115.291,68	1.505.976,23	74,06

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	2021	2022	2023	2024
Tipologia 0100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti	1.450.855,41	981.355,41	466.794,66	40.000,00
Tipologia 0300 - Altri trasferimenti in conto capitale	217.637,39	171.441,51	0,00	0,00
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.238.259,49	1.537.558,49	472.000,00	367.000,00
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	870.676,76	485.000,00	320.000,00	430.000,00
TOTALE	3.777.429,05	3.175.355,41	1.258.794,66	837.000,00

Sono iscritte al titolo IV dell'entrata le seguenti voci del bilancio comunale:

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ricomprenscono i contributi in conto capitale che nel corso dell'anno verranno assegnati all'Ente per il finanziamento di spese d'investimento.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali è inserito nel DUP e nella Nota di aggiornamento del DUP 2022/2024 e riporta l'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06/08/2008 n. 133.

Le entrate di questa natura vengono integralmente utilizzate per finanziare gli investimenti.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La principale voce di questa tipologia sono i permessi di costruire. In questa voce sono classificati gli oneri di urbanizzazione e le sanzioni in materia di edilizia il cui importo è stato previsto in base all'andamento degli incassi realizzati negli ultimi anni. I proventi sono stati destinati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La previsione ammonta ad € 485.000,00 per il 2022.

TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie per gli esercizi finanziari considerati.

TITOLO VI – ACCENSIONE DI PRESTITI

Non è previsto ricorso all'indebitamento per gli esercizi finanziari considerati.

Nel prospetto di seguito esposto si evidenzia la potenziale capacità di indebitamento dell'ente.

TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (2020)	21.187.655,17
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (10%)	2.118.765,52
(-) Ammontare interessi previsti in bilancio (2022)	339.733,00
(-) Ammontare interessi per nuovi prestiti, aperture di credito, garanzie	0,00
(+) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.779.032,52
TOTALE DEBITO CONTRATTO	

Debito contratto al 31/12/2020	8.632.108,13
Debito autorizzato nell'esercizio 2021	0,00
Debito rimborsato nel 2021	753.609,00
Totale debito dell'Ente al 31/12/2021 (dati di pre-consuntivo)	7.878.499,13

TITOLO VII – ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Non sono previste richieste di anticipazione di tesoreria per gli esercizi finanziari considerati.

TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese di cui al titolo VII per un importo complessivo di € 5.695.000,00.

	2021	2022	2023	2024
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro	3.662.179,00	3.815.000,00	3.815.000,00	3.815.000,00
Tipologia 0200 - Entrate per conto terzi	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
TOTALE	5.542.179,00	5.695.000,00	5.695.000,00	5.695.000,00

3.2 PREVISIONI DI SPESA

Descrizione	SPESA		
	Previsioni di competenza 2022	Previsioni di competenza 2023	Previsioni di competenza 2024
Disav.di Amm.ne	0	0	0
Titolo 1 - Spese correnti	17.103.306,68	17.051.453,68	16.951.647,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.262.242,05	1.544.794,66	1.123.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	607.557,00	615.810,00	642.866,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	5.695.000,00	5.695.000,00	5.695.000,00
TOTALE	28.668.105,73	24.907.058,34	24.412.513,68

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023	2024
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	5.270.835,60	5.158.049,00	5.158.049,00	5.189.658,00
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	340.453,54	330.513,46	329.253,50	360.254,00
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	9.100.022,31	8.283.325,40	8.271.488,00	8.161.806,00
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	2.734.464,35	1.548.045,00	1.548.045,00	1.548.045,00
Macroaggregato 107 - Interessi passivi	364.934,00	339.733,00	314.261,00	287.206,00
Macroaggregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 110 - Altre spese correnti	2.537.994,67	1.443.640,82	1.430.357,18	1.404.678,68
TOTALE	20.348.704,47	17.103.306,68	17.051.453,68	16.951.647,68

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta comunale, con deliberazione n. 161 del 22/07/2021, ha provveduto all'adozione del nuovo Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (P.T.F.P.) 2022-2023-2024 ed alla ricognizione annuale delle eccedenze, in applicazione delle nuove modalità, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e delle risorse disponibili, stanziando i futuri miglioramenti contrattuali e verificando, inoltre che non emergono situazioni di personale in esubero.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questo macroaggregato vengono classificate le per le spese per IRAP, imposta di registro e bolli auto. Per quanto riguarda i servizi di natura commerciale erogati direttamente dal Comune, utilizzando proprio personale, si conferma la convenienza dell'opzione per la determinazione dell'imponibile I.R.A.P. con il metodo "commerciale" che consente di risparmiare interamente l'imposta relativa a tali servizi.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La manovra di contenimento delle spese correnti ha comportato la revisione dei budget di spesa dei

responsabili dei servizi, consentendo comunque di garantire le previsioni di spesa necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimento previsto in € 793.400,00 per il solo anno 2022 al Consorzio Monviso solidale, il consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali;
- i contributi per il sostegno alla locazione;
- i trasferimenti all'Azienda speciale per i contributi da enti terzi per le attività conferite;
- i contributi Regionali e Comunali alle scuole materne private;
- i contributi assegnati e finanziati dalla Regione per i libri di testo.

INTERESSI PASSIVI

E' iscritta in questo macroaggregato la spesa per interessi passivi derivanti dai contratti di indebitamento in essere..

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate eproventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate in via residuale tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati, in particolare le voci più significative sono:

- Il Fondo di riserva ordinario che è stanziato per € 77.250,54 in relazione al totale delle spese correnti previste per l'anno 2022.
- Fondo crediti di dubbia esigibilità che si rende necessario per rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata di cui ai nuovi principi contabili allegati al D. Lgs. 118/2011.
- Fondo accantonamento aumenti contrattuali destinato a finanziare gli importi dei futuri miglioramenti contrattuali.
- Il Fondo di garanzia dei debiti commerciali è uno stanziamento obbligatorio per gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e sul contenimento dello stock dei debiti commerciali. In base all'andamento dei tempi di pagamento del Comune non è stato costituito nel Bilancio di previsione 2022/2024 questo fondo, rimandandone l'eventuale costituzione, entro il termine stabilito del 28/02/2022, con l'adozione di specifica deliberazione della Giunta comunale, nel caso i dati a rendiconto 2021 dei tempi di pagamento e dello stock del debito commerciale lo rendessero necessario.
- IVA a debito del Comune da versare all'erario per un importo complessivo previsto di € 200.000,00.

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

	2021	2022	2023	2024
Macrogregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.036.664,07	5.242.242,05	1.533.794,66	1.112.000,00
Macrogregato 203 - Contributi agli investimenti	31.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
Macrogregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 205 - Altre spese in conto capitale	1.805.886,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	15.873.550,71	5.262.242,05	1.544.794,66	1.123.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questo macroaggregato del titolo II del bilancio comunale sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese eventualmente finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato.

Sono anche inclusi in questa voce gli acquisti di attrezzature, mobili, software e hardware.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

L'elenco dei lavori pubblici ed interventi di manutenzione straordinaria previsti per il triennio 2022/2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 29/07/2021.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono classificati in questa voce gli eventuali contributi in c/capitale erogati per la realizzazione di spese d'investimento.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

E' previsto in questo macroaggregato l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale.

Una parte delle entrate correnti, pari ad € 286.000,00 è destinata, per ogni anno del triennio, al finanziamento di spese d'investimento, quale quota obbligatoria derivante dai risparmi delle operazioni di rinegoziazione e rimodulazione di mutui di anni precedenti.

TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI

	2021	2022	2023	2024
Macrogregato 401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Macrogregato 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	753.609,00	607.557,00	615.810,00	642.866,00
Macrogregato 404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	753.609,00	607.557,00	615.810,00	642.866,00

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione, ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati sarà effettuato solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale. La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 non è prevista l'attivazione di nuovi mutui.

I seguenti prospetti evidenziano l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti. Come si può notare dai dati, l'Ente persegue la riduzione dell'indebitamento per limitare il costo a carico della parte corrente del bilancio.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Quota Interessi</i>	388.812,63	364.934,00	339.732,00	314.261,00	287.206,00
<i>Quota Capitale</i>	731.608,36	753.609,00	607.557,00	615.810,00	642.866,00
Totale	1.120.420,99	1.118.543,00	947.289,00	930.071,00	930.072,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Interessi passivi</i>	388.812,63	364.934,00	339.732,00	314.261,00	287.206,00
<i>Entrate Correnti</i>	18.638.005,80	19.208.156,79	21.187.655,17	19.836.894,46	17.996.863,68
% su Entrate Correnti	2,090%	1,900%	1,600%	1,580%	1,600%

L'art. 204 del TUEL, D. Lgs. 267/2000 dispone che: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

TITOLO V CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Non sono previste anticipazioni da Istituto Tesoriere per gli esercizi finanziari considerati.

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative entrate di cui al titolo IX per un importo complessivo di € 5.695.000,00.

4. I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Dato atto che dal 2019, con la Legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018, (commi da 819 a 826), il nuovo quadro legislativo prevede, quali vincoli di finanza pubblica, il rispetto degli equilibri di bilancio e degli altri principi contabili introdotti dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011).

Pertanto dal 2019 si registra il passaggio dal previgente "patto di stabilità" e dal saldo finale di competenza agli equilibri del D.Lgs. 118/2011, con la possibilità di utilizzare gli avanzi effettivamente disponibili ed il debito nei limiti stabiliti dall'art. 204 del TUEL.

Il nuovo corso normativo amplia la possibilità di una programmazione di più lungo periodo pur mantenendo fermi i limiti generali della gestione dei Bilanci pubblici:

- il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità ed i limiti previsti dal D.Lgs. 267/2000 e dalle norme dello Stato;
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Gli adempimenti precedenti in tema di monitoraggio e certificazione del raggiungimento degli obiettivi vengono nuovamente modificati anche facendo ricorso al Sistema Informativo dello Stato sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) ed alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP); il mancato adempimento da parte del Comune degli obblighi di comunicazione dei dati alle citate strutture centrali comporta l'applicazione di pesanti sanzioni, quali il blocco delle assunzioni e del trasferimento dei fondi dallo Stato.

Pertanto la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto semplificazioni contabili ed amministrative, introducendo quale vincolo di finanza pubblica il rispetto del risultato di competenza non negativo.

Gli Enti Locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto in ciascun anno dai prospetti di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che a seguito di eventuali modifiche normative o dell'emanazione di circolari esplicative da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvederà, nella prima variazione utile di Bilancio, ad aggiornare le previsioni al fine del mantenimento dei vincoli di finanza pubblica.

Il prospetto degli equilibri di bilancio è riportato all'allegato n.9 dello schema contabile del Bilancio di previsione.

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		14.360.692,45		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.996.863,68	17.953.263,68	17.880.513,68
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	17.103.306,68	17.051.453,68	16.951.647,68
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		444.827,70	444.827,70	444.827,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	607.557,00	615.810,00	642.866,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		286.000,00	286.000,00	286.000,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	286.000,00	286.000,00	286.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.800.886,64	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.175.355,41	1.258.794,66	837.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	286.000,00	286.000,00	286.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.262.242,05	1.544.794,66	1.123.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

5. ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Il Principio contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede l'individuazione delle entrate non ricorrenti e l'utilizzo delle stesse per il finanziamento di corrispondenti spese a carattere straordinario.

Le entrate non ricorrenti sono risorse che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e pertanto, evidenziando un andamento straordinario oppure presentandosi per la prima volta, devono essere impiegate per far fronte a spese aventi lo stesso carattere di straordinarietà, al fine di non alterare gli equilibri di bilancio.

Le seguenti tabelle riportano le Entrate non ricorrenti (al netto del corrispondente Fondo crediti di dubbia esigibilità) e le corrispondenti Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate ad uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni dell'allegato 7 al D.Lgs. 118/11.

ENTRATE NON RICORRENTI	2022	2023	2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria (al netto del FCDE)	288.840,00	288.840,00	288.840,00
Totale Tipologia 0101	288.840,00	288.840,00	288.840,00
Totale Titolo 1	288.840,00	288.840,00	288.840,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
4040100 - Alienazione di beni materiali	1.352.558,49	297.000,00	192.000,00
Totale Tipologia 0400	1.352.558,49	297.000,00	192.000,00
Totale Titolo 4	1.352.558,49	297.000,00	192.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	1.641.398,49	585.840,00	480.840,00

SPESE NON RICORRENTI	2022	2023	2024
Titolo 1 - Spese correnti			
101 - Redditi da lavoro dipendente	0	0	32.500,00
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0	0	31.000,00
103 - Acquisto di beni e servizi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
110 - Altre spese correnti	371.599,50	370.600,00	401.600,00
Totale Titolo 1	401.599,50	400.600,00	495.100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale			
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.448.692,15	361.000,00	507.000,00
Totale Titolo 2	2.448.692,15	361.000,00	507.000,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	2.850.291,65	761.600,00	1.002.100,00

6. ANALISI DELLE PREVISIONI DI CASSA

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 comprende le previsioni di cassa per il solo primo esercizio del triennio considerato e le stesse possono essere così riepilogate:

	2022
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	14.360.692,45
<i>Previsioni Pagamenti</i>	40.812.417,08
<i>Previsioni Riscossioni</i>	37.250.005,83
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	10.798.281,20

Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle relative ai residui presunti calcolati sulla base della situazione contabile al momento della predisposizione del bilancio.

Ai sensi dell'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. 267/2000, per l'anno 2022 è stato stanziato il Fondo di riserva di cassa nella misura di € 100.000,00.

Gli stanziamenti del bilancio di cassa, che unitamente a quelli di competenza costituiscono limite per le autorizzazioni di spesa dei responsabili dei servizi, determinano sostanzialmente il programma dei pagamenti di cui all'art. 9 del decreto legge n.78 del 01/07/2009, e sono formulate per garantire un fondo di cassa positivo.

7. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nel bilancio di previsione del Comune è necessario dare evidenza del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi) e altri accantonamenti.

Si riporta la sintesi della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	+	9.571.258,28
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	+	9.955.354,47
Entrate già accertate nell'esercizio 2021	+	22.843.380,44
Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	-	29.170.719,20
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	+	16.904,67
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	=	13.216.178,66
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	+	1.600.000,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	-	4.900.000,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	-	1.800.886,64
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	=	8.115.292,02

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre 2021	1.978.872,61
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	71.900,75
Fondo Contenzioso	1.407.817,80

Altri accantonamenti	350.303,66
Totale Parte Accantonata	3.808.894,82
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	805.526,55
Vincoli derivanti da trasferimenti	402.188,39
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	710.223,58
Altri Vincoli	0,00
Totale Parte Vincolata	1.917.938,52
Totale Parte Destinata agli investimenti	1.179.277,51
Totale Parte Disponibile	1.209.181,17

Si evidenzia che non sono state applicate al bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022 quote dell'avanzo di amministrazione vincolato di cui al Rendiconto 2020.

8. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata introdotto nella contabilità degli enti locali dal D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il "Fondo pluriennale vincolato" (FPV) come lo strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.

Il Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale è previsto per € 1.800.886,64 in entrata per l'anno 2022 in esito alle operazioni di revisione dei crono programmi delle opere pubbliche effettuate dal Dipartimento Tecnico.

Negli schemi della parte spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono evidenziati gli importi già impegnati negli esercizi precedenti e imputati negli esercizi di competenza in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

9. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Uno degli obblighi più rilevanti per gli enti locali introdotto dal nuovo sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 è la necessità di appostare a bilancio il Fondo crediti di dubbia esigibilità che comporta il congelamento di una quota significativa delle entrate che si prevede di realizzare, fino alla definitiva valutazione del rischio sui crediti al momento della redazione del Rendiconto.

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, effettuando in alcuni casi un accantonamento superiore a quello obbligatorio, in ossequio al principio della prudenza.

In particolare la procedura è stata la seguente:

- 1) sono stati individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, sulla base dei dati già elaborati negli esercizi precedenti, in quanto ritenuto più adeguato;
- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale di accantonamento che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo più prudente;
- 4) per alcune entrate è stato effettuato un accantonamento in misura superiore, a titolo prudenziale.

Il calcolo dell'accantonamento è stato effettuato solo con riferimento alle voci di entrata indicate che risultano essere le più rilevanti e significative; lo stesso risulta adeguato anche con riferimento al complesso delle entrate, come verificato in sede di rendiconto.

	2022	2023	2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati	356.152,50	356.152,50	356.152,50
Totale Titolo 1	356.152,50	356.152,50	356.152,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.699,20	21.699,20	21.699,20
Tipologia 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	66.976,00	66.976,00	66.976,00
Totale Titolo 3	88.675,20	88.675,20	88.675,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0500 - Altre entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 4	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	2022	2023	2024
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Parte Corrente	444.827,70	444.827,70	444.827,70
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in Conto Capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	449.827,70	449.827,70	449.827,70

10. FONDO DI RISERVA

	2021	2022	2023	2024
FONDO DI RISERVA	74.653,30	77.250,54	78.529,48	71.850,98

11. ALTRI FONDI

	2021	2022	2023	2024
2159/0 - FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2160/0 - FONDO RISCHI SPESE LEGALI	1.057.817,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2164/0 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	93.051,91	40.599,50	40.600,00	40.600,00
2165/0 - FONDO PERDITE PARTECIPATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2166/0 - FONDO RISCHI POTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2222/0 - FONDO RISCHI SU CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI AD ALTRI FONDI	1.155.869,71	50.599,50	50.600,00	50.600,00

12. VINCOLI IMPOSTI ALLA SPESA DI PERSONALE

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul *turn-over*, con l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

A seguito di intesa in Conferenza Stato-Città dell'11 Dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 Gennaio 2020, è stato adottato il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze ed il Ministero dell'Interno, 17 Marzo 2020, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"*, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 Aprile 2020.

L'intero sistema, così come ulteriormente specificato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno con specifica Circolare, è incentrato sul rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.), come emergono dagli ultimi Rendiconti della Gestione approvati.

Il rapporto ottenuto va raffrontato con quello riportato nella tabella 1 del Decreto 17/03/2020 che, in base alla classe demografica dell'Ente, detta i valori soglia. Qualora l'Ente rispetti tale percentuale è consentito l'incremento annuale della spesa di personale nel limite di determinate percentuali riferite alla spesa registrata nel 2018, per gli anni 2020/2024. Il Comune di Fossano, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto, si colloca nella fascia f), relativa ai Comuni con popolazione compresa tra i 10.000,00 e i 59.999,00 abitanti, rispetto alla quale il valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, cit. è individuato nel 27%.

In riferimento a quanto sopra precisato, il Comune di Fossano ha adottato, successivamente al 20 Aprile 2020, i provvedimenti di seguito riportati nei quali si dà atto dei seguenti risultati:

- Deliberazione G.C. n. 210 del 11/9/2020 (Piano Triennale Fabbisogni Personale 2021/2022/2023):

Spesa di personale da Rendiconto 2019	€. 4.725.194,70	
		= 25,88%
Media triennio entrate 2017/2018/2019 al netto FCDE	€. 18.257.422,74	

- Deliberazione G.C. n. 161 del 22/7/2021 (Piano Triennale Fabbisogni Personale 2022/2023/2024):

Spesa di personale da Rendiconto 2020	€. 4.741.282,35	
		= 24,59%
Media triennio entrate 2018/2019/2020 al netto FCDE	€. 19.281.487,58.	

13. SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

La normativa prevede infine che la nota integrativa fornisca le informazioni relative alle società partecipate. In merito si precisa che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente l'elenco delle società partecipate e per ciascuna società i bilanci consuntivi approvati (gli indirizzi internet di pubblicazione sono indicati in specifico elenco). I dati principali relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020) delle partecipate, con indicazione delle quote di partecipazione possedute, sono riepilogate nel seguente prospetto:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISULTANZE DEI RENDICONTI DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2020.				
ENTI	TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE	PATRIMONIO NETTO	RISULTATO CONTO ECONOMICO	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE COMUNE DI FOSSANO
Alpi Acque S.p.A.	27.350.002,00	12.007.556,00	2.163.885,00	32,85%
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente "C.S.E.A."	8.327.134,00	1.035.959,00	42.495,00	16,80%
Consorzio Monviso Solidale	7.216.616,31	4.406.198,52	1.135.090,95	14,50%
Associazione Le Terre dei Savoia	1.436.756,00	109.850,00	209.622,00	10,20%
Azienda Turistica Locale del Cuneese	1.893.976,00	1.118.145,00	4.692,00	0,47%
Consorzio Associaz.Ambito Cuneese Ambiente "A.A.C."	23.543,56	19.409,02	-55.778,73	0,50%
CSI Piemonte	96.887.258,00	43.309.112,00	430.715,00	0,42%
Fondazione Fossano Musica (bilancio al 30/09/2020)	324.132,00	135.794,00	0,00	60,00%
Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano	1.662.482,00	137.782,00	6.330,00	100,00%

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2020 è stata approvata la "Revisione ordinaria delle partecipazioni" ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n.175/2016 e si evidenzia che sono in corso di preparazione, alla data di stesura della presente Nota integrativa, gli atti per la Revisione ordinaria anno 2021, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale entro la fine dell'esercizio.

Nel prospetto di cui sopra non sono più riportati i dati riferiti alle Soc. FINGRANDA S.p.A. in liquidazione poiché per la stessa è stato esercitato il diritto di recesso, di cui si è in attesa di perfezionamento.

Per quanto riguarda il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate, definito "gruppo amministrazione pubblica", si evidenzia che gli obiettivi sono determinati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

14 - PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori e parametri che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Fossano, 11 Novembre 2021

IL SINDACO

Dario Tallone

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Roberta Mainero